

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 5 DEL 26.01.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal Funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

●con verbale di accertamento n. 1/PC/2026 del 16.01.2026, di cui alla nota della Polizia Municipale prot. PM n. 24/PC, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0008051 del 20.01.2026, redatto dagli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. *****, nato in ***** il ***** e residente in ***** al *****, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Giugliano in Campania (Na) alla via ***** C.F. ***** P.Iva *****, si contestava l'attività esercizio di vicinato alimentare esercitata in Giugliano in Campania (Na) in ***** svolta in assenza di comunicazione al Suap del trasferimento di sede dalla precedente sede di via *****, in violazione dell'art. 26 e con gli effetti di cui all'art. 145, comma 2, della L.R. n. 7/2020.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano inoltre i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 07/2020;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;
- il R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra. *****, nata in ***** il ***** e residente in ***** al *****, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in ***** alla via ***** C.F. ***** P.Iva *****, **di cessare ad horas** l'attività di esercizio di vicinato alimentare esercitata in Giugliano in Campania (Na) in ***** svolta in assenza di comunicazione al Suap del trasferimento di sede dalla precedente sede di via *****, in violazione dell'art. 26 e con gli effetti di cui all'art. 145, comma 2, della L.R. n. 7/2020.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

che il presente provvedimento, sia notificato a mezzo pec (*****
alla ditta individuale della sig.ra. *****, sopra generalizzata.

DISPONE

altresì che copia del presente provvedimento, sia notificato a mezzo pec al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di valida presentazione di nuova pratica Suap e in assenza di comunicazioni ostative sulla stessa, presentata per conto degli stessi soggetti sanzionati, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea

Euterpio